

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

PROVINCIA DI PADOVA

VARIANTE N° 12 AL PIANO DEGLI INTERVENTI

ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO

EX ART. 6 LEGGE REGIONALE N° 11/2004

relativo al compendio immobiliare di proprietà della ditta

ANTONELLO FULVIO ED EMILIO

L'anno 2015, il giorno _____ del mese di _____, presso
la sede comunale di San Martino di Lupari, tra:

- _____, nato a _____, il
_____, domiciliato per la funzione presso la sede comunale
del Comune di San Martino di Lupari, che interviene in nome, per conto ed
interesse del Comune di San Martino di Lupari, ai sensi dell'art. 107, commi 2
e 3, nonché dell'art. 109, comma 2 del decreto legislativo n° 267/2000, a ciò
autorizzato con decreto sindacale n° 7 del _____, di seguito
denominato "Comune";
- la ditta:
 - Fulvio Antonello, nato a _____ il _____,
c.f. _____, residente a _____
 - Emilio Antonello, nato a _____ il _____,
c.f. _____, residente a _____proprietari degli immobili oggetto del presente Accordo, per brevità nel seguito
denominati anche "Promotori";

premesso che:

- il Comune di San Martino di Lupari, è dotato di Piano di Assetto del Territorio,
ratificato con D.G.R. n° 4005 del 22.12.2009;
- il Comune di San Martino di Lupari, successivamente all'entrata in vigore del
P.A.T., ha approvato la Variante Generale al P.I. (Varianti nn. 2 – 3 – 4) in data

22.12.2011;

- che successivamente ha inoltre approvato ulteriori sette varianti parziali (nn. 5÷11);
- il Sindaco del Comune di San Martino di Lupari ha presentato in data 30.03.2015 al Consiglio Comunale il Documento Programmatico afferente alla Variante n° 12 al P.I., nel quale sono illustrati gli obiettivi della Variante medesima, tra i quali:

“accordi pubblico-privati ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/04, per assumere proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;

- è interesse del Promotore realizzare un intervento di ampliamento/riqualificazione urbanistico-edilizia accollandosi al contempo gli oneri relativi alla realizzazione di opere di perequazione;

rilevato che:

- l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di utilizzare la perequazione ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/04;
- i Promotori hanno presentato al Comune di San Martino di Lupari, in data 27.04.2015, prot. n° 5650, una manifestazione di interesse finalizzata a dare attuazione alle previsioni strategiche del P.A.T., coniugandole con scelte urbanistiche di valorizzazione dell’area in proprietà mediante l’estensione della Z.T.O. D3/1 al lotto fronte strada classificato B/11 porzione dal vigente Piano degli Interventi, manifestando la contestuale disponibilità ad assumere un adeguato impegno economico, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/04, per l’attuazione di obiettivi comunali di rilevante interesse pubblico, in aggiunta alle opere ed oneri di urbanizzazione;

verificato che:

- la proposta progettuale è coerente con il Piano di Assetto del Territorio vigente e con il Documento Programmatico del Sindaco, relativo alla Variante n° 12 al P.I.;

- le parti intendono concludere un accordo per la realizzazione della suddetta proposta di intervento, ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/04, comprendente la determinazione di alcune previsioni dal contenuto discrezionale del Piano degli Interventi;
- i contenuti perequativi della proposta sono conformi e rispettosi dei criteri e modalità applicative fissati dal P.A.T. e segnatamente dall'art. 6 delle relative Norme Tecniche, in quanto i Promotori si impegnano a corrispondere al Comune, in aggiunta agli oneri concessori, l'importo di € 59.050,00 (euro cinquantanovemilacinquanta/00), corrispondente al 50% del plusvalore conseguente alla modifica della destinazione urbanistica dell'area oggetto del presente Accordo, per la realizzazione di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;
- il presente Accordo costituisce parte integrante della Variante n° 12 al Piano degli Interventi ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e partecipazione; l'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione della Variante al P.I. ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano approvato;

tutto ciò premesso e considerato, si pattuisce quanto segue:

art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

art. 2 – Obiettivi

Gli obiettivi che i soggetti sottoscrittori perseguono con il presente accordo sono i seguenti:

Promotore:

- modifica della destinazione urbanistica dell'area nei seguenti termini:
fog. 4 mappali 611p.-614p.-616p.-617p. della superficie di m² 2.362 , da Z.T.O. B/11 a Z.T.O. D3/1

- versamento da parte dei Promotori di un contributo economico di € 59.050,00 (euro cinquantanovemilacinquanta/00), in aggiunta alle opere ed oneri di urbanizzazione, afferenti all'area D/3 in proprietà, oltre all'allargamento a m 6,00 del sedime stradale di via Stocchi, a partire dall'edificio denominato "Casa dell'amicizia" per un tratto di m 220.

art. 3 – Obblighi dei Promotori

I Promotori si impegnano:

- a) a realizzare a proprie cura e spese, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, le opere di urbanizzazione e standard primari, relativi all'area ricompresa nell'ambito di intervento;
- b) a corrispondere, a titolo perequativo, l'importo di € 59.050,00 (euro cinquantanovemilacinquanta/00) entro 30 giorni dall'approvazione alla suddetta Variante al P.I. da parte del Consiglio Comunale.

art. 4 – Obblighi del Comune

Il Comune si impegna:

- a) a recepire il presente accordo con il provvedimento di adozione della Variante n° 12 al P.I., assoggettandolo, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della L.R. 11/04 alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione;
- b) ad approvare il P.U.A. attuativo del suddetto accordo nei termini di cui all'art. 20 della L.R. 11/04; i tempi di realizzazione del P.U.A. verranno stabiliti nell'apposita convenzione a lottizzare.

art. 5 – Spese

Le spese inerenti e conseguenti il presente Accordo sono a totale carico dei Promotori.

art. 6 – Disposizioni finali

In caso di cessione dell'area oggetto del presente Accordo in data successiva alla sottoscrizione dell'Accordo medesimo e prima della sottoscrizione della

convenzione di lottizzazione relativa al P.U.A., i Promotori si impegnano affinché il subentrante assuma tutti gli oneri derivanti dall'Accordo, ferma restando la responsabilità solidale della medesima ditta cedente fino alla sottoscrizione alla convenzione di lottizzazione.

Letto, confermato e sottoscritto in data _____

per il Comune di San Martino di Lupari

i Promotori
